

Ritardi di Pagamento

Recepimento Direttiva Late Payments

Direttiva 2011/7/UE (Late Payments)

- Recepita con decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, co. 1, legge 11 novembre 2011, n. 180”
- Le nuove regole si applicano ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2013
- Significative novità nei rapporti tra PA e imprese
- Mantenuta, con alcune modifiche, l'impostazione precedente per i rapporti tra imprese

Ambito di Applicazione

- Disposizioni del d.lgs. 231/2002 modificato dal d.lgs. 192/2012 (decreto):
- si applicano a ogni pagamento a titolo di corrispettivo in una transazione Commerciale:

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Dlgs 231/2002, contratto tra imprese o tra imprese e PA che comporta, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo

- definizione PA ampia, comprende anche le imprese pubbliche a certe condizioni.
le nuove norme si applicano ai contratti sottoscritti con le amministrazioni aggiudicatrici, così come definite nell'art. 3 del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs n.163/2006), nonché con tutti gli altri soggetti che svolgono attività per le quali sono tenuti al rispetto della disciplina sui contratti pubblici.

Art. 3 d.lgs n.163/2006

comma 25. *Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. vi rientrano anche società pubbliche, a certe condizioni*

comma 29. *Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.*

- MISE ha chiarito che la nuova disciplina si applica al settore edile (lavori pubblici)
Circolare
- non si applicano a debiti oggetto di procedure concorsuali a carico del debitore compresi accordi di ristrutturazione) e a pagamenti a titolo di risarcimento del danno (compresi quelli effettuati da un assicuratore)
- non si applicano a categorie di transazioni coperte da una disciplina speciale di maggior favore per il creditore (v. art. 11 decreto):
contratti di subfornitura (articolo 3 legge 192/1998)
contratti di trasporto (articolo 83-bis legge 133/2008)
cessione di prodotti agricoli e alimentari (articolo 62 DL 1/2012)

Responsabilità del debitore

- Il creditore ha diritto agli interessi moratori sull'importo dovuto se il debitore non dimostra che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile
- Importo dovuto: quanto avrebbe dovuto essere pagato entro il termine (contrattuale o legale), comprese imposte, dazi, tasse o oneri applicabili indicati in fattura o in richiesta equivalente
- Responsabilità del debitore esclusa solo per circostanze oggettive.
- Non rileva mera impossibilità soggettiva (es.: non rileva mancanza mezzi finanziari; dovrebbe invece rilevare il meccanismo di responsabilità solidale appalti)

Decorrenza degli interessi moratori

- Dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi moratori decorrono senza che sia necessaria la costituzione in mora
- Deroga a principio generale civilistico: non è necessaria richiesta scritta
- Salvo che sia diversamente previsto dal decreto ovvero concordato dalle parti nei limiti previsti dal decreto, per la decorrenza si applicano i seguenti termini:
 1. 30 giorni da data ricevimento fattura o richiesta di pagamento equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento (novità della nuova disciplina)
 2. 30 giorni dalla data di ricevimento merci o prestazione dei servizi, quando: non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi
 3. 30 giorni da data accettazione o verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto per l'accertamento della conformità della merce o dei servizi al contratto, se il debitore riceve fattura o richiesta equivalente in epoca non successiva a tale data

Interessi moratori

- Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora ovvero in quella concordata tra le imprese
- Gli interessi legali di mora sono interessi semplici di mora su base giornaliera a un tasso pari al tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Disposizione inderogabile nei rapporti tra PA e imprese
- Il tasso di riferimento è quello applicato dalla BCE alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali. Ai fini del calcolo degli interessi di mora è così determinato:
 - per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio
 - per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio
- Il MEF dà notizia del tasso di riferimento con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- Attualmente il tasso BCE è 0,75%. Il tasso degli interessi legali di mora è 8,75%
- Nelle transazioni tra imprese le parti possono concordare un tasso diverso, purché non gravemente iniquo per il creditore (rinvio)

Contratti tra PA e Imprese

Pubblica Amministrazione: Stato, enti locali, enti del SSN;

- ogni altro soggetto che svolga un'attività per la quale è tenuto al rispetto del Codice
- dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs 163/2006).
- Esempio: c.d. Public Utilities

LE NUOVE REGOLE:

- termine di pagamento è, di norma, di 30 giorni
- le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un diverso termine di pagamento quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione: il termine non può in ogni caso superare 60 giorni
- il termine ordinario di 30 giorni viene automaticamente elevato a 60 giorni per:
gli enti che forniscono assistenza sanitaria (ASL, aziende ospedaliere e Policlinici)
le “imprese pubbliche” tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza nelle relazioni finanziarie con la PA previsti dal D.lgs 333/2003
- in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il debitore è tenuto a corrispondere interessi legali di mora

Contratti tra PA e Imprese

Pubblica Amministrazione: Stato, enti locali, enti del SSN;

- ogni altro soggetto che svolga un'attività per la quale è tenuto al rispetto del Codice
- dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs 163/2006).
- Esempio: c.d. Public Utilities

LE NUOVE REGOLE:

- termine di pagamento è, di norma, di 30 giorni
- le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un diverso termine di pagamento quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione: il termine non può in ogni caso superare 60 giorni
- il termine ordinario di 30 giorni viene automaticamente elevato a 60 giorni per:
gli enti che forniscono assistenza sanitaria (ASL, aziende ospedaliere e Policlinici)
le “imprese pubbliche” tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza nelle relazioni finanziarie con la PA previsti dal D.lgs 333/2003
- in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il debitore è tenuto a corrispondere interessi legali di mora

Interessi moratori - rinunciabilità

Interpretazione

- Sono automatici e non necessitano di alcuna prova, ma sono rinunciabili dopo che siano divenuti esigibili, perché:

depone in questo senso la Direttiva (Considerando 16 prevede che il creditore non dovrebbe essere obbligato a esigerli)

si tratta di una particolare obbligazione pecuniaria (frutti civili), che si aggiunge a quella principale, ma pur sempre di un diritto di credito, quindi disponibile e rinunciabile

rappresentano un risarcimento “minimo”, non una sanzione

- La rinuncia avviene in forma espressa o per fatti concludenti (maggiore certezza se per iscritto)

Interessi moratori - rinunciabilità

- In caso di ritardo il creditore, oltre agli interessi, ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non corrisposte tempestivamente
- Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno
- È però fatta salva la prova del maggior danno subito dal creditore, che può comprendere anche i costi di assistenza per il recupero di quanto dovuto

Altre disposizioni

- Sia per le transazioni tra imprese sia per quelle tra imprese e PA, il decreto prevede:
 - che eventuali **procedure volte ad accertare la conformità** della merce o dei servizi al contratto non possono avere una durata superiore a 30 gg dalla data di consegna della merce o di prestazione del servizio, salvo che sia diversamente concordato per iscritto dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore
 - la possibilità che le parti concordino termini di **pagamento a rate**. In questo caso, le conseguenze negative del ritardo devono essere calcolate su ogni singola rata scaduta

Critiche

- Pur apparendo pertanto apprezzabili gli intendimenti della nuova normativa, la stessa potrebbe peraltro, nella prassi operativa, non risultare efficace nel raggiungimento del suo obiettivo.
- Ciò in considerazione delle note lunghe tempistiche processuali per l'esecuzione ai danni della Pubblica Amministrazione.
- Si consideri inoltre il peculiare sistema di garanzie poste a tutela della P.A., quali il decorso del termine dilatorio dei 120 giorni, previsto come condizione di efficacia del titolo esecutivo e di procedibilità dell'esecuzione, che ha superato più volte il vaglio di costituzionalità (vd. Corte Cost. 142/1998, 463/1998, 343/2006). Come noto, durante il termine non può pertanto essere notificato l'atto di precetto, pena la sua nullità (art. 44, co. 3 D.L. 30/9/2003, n. 269, conv. Legge 24/11/2003, n. 326): il termine dei 120 giorni, sommato a quello dei 10 giorni previsto dall'art. 480 c.p.c., fa sì che l'esecuzione non possa iniziare prima di 130 giorno dalla notifica del titolo esecutivo (in realtà di più, dovendosi infatti aggiungere il tempo necessario per la notificazione del precetto). Fermo restando il fatto che l'esecuzione per espropriazione è comunque limitata ai crediti ed alle somme di denaro non destinate a pubblici servizi.